

6-*quinquies*. Ai fini dell'attuazione del comma 6-*quater* è autorizzata la spesa di euro 979.167,08 per l'anno 2021 e di euro 5.246.504,48 a decorrere dall'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6-*sexies*. Per garantire la funzionalità degli uffici del Ministro dell'istruzione, la dotazione organica del Ministero dell'istruzione è incrementata di tre posizioni dirigenziali di prima fascia. Nelle more che il Ministero provveda all'adeguamento della propria struttura organizzativa, apportando modifiche ai regolamenti di organizzazione vigenti, le tre posizioni dirigenziali di prima fascia sono attribuite, con funzioni di studio e ricerca, una presso gli uffici di diretta collaborazione, una presso il dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali ed una presso il dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione. Per le medesime finalità la dotazione finanziaria per gli uffici di diretta collaborazione è incrementata di euro 300.000 per l'anno 2021 e di euro 800.000 annui a decorrere dall'anno 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 547.407,12 per l'anno 2021 e a 1.542.221,37 annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione. Il Ministero dell'economia e

delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6-*septies*. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 385, lettera *h*), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in favore della Fondazione « I Lincei per la scuola » presso l'Accademia nazionale dei Lincei è prorogato per l'anno 2021. Ai relativi oneri, pari a 250.000 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

64.16. (Nuova formulazione) Saccani Jotti, Aprea, Casciello, Palmieri, Milanato, Tartaglione, Cortelazzo.

Al comma 2, sostituire le parole: consente ai soggetti erogatori di beni o servizi in favore delle persone con disabilità, l'accesso, su richiesta dell'interessato, *con le seguenti:* consente alle Pubbliche Amministrazioni, agli enti territoriali e alle associazioni di tutela delle persone con disabilità maggiormente rappresentative e capillarmente diffuse a livello territoriale, che erogano beni o servizi in favore delle persone con disabilità, l'accesso temporaneo e limitato al solo disbrigo delle pratiche connesse all'erogazione di detti beni o servizi, su richiesta dell'interessato,.

66.6. De Toma, Rachele Silvestri.

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-*bis*.

1. All'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 è aggiunto, infine, il seguente periodo: « Gli interventi di dimensionamento del capotto termico e del cordolo sismico non concorrono al conteggio della distanza e dell'altezza, in deroga alle distanze minime riportate all'Art. 873 del Codice Civile (Distanze nelle costruzioni), per gli interventi di cui all'articolo 16-*bis* del Testo unico del 22 dicembre 1986 n. 917 e all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34 convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77 »;

b) dopo il comma 5, è inserito il seguente: 5-*bis*. « Le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli da parte delle autorità competenti siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, la decadenza dal beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione. »;

c) dopo il comma 10, aggiungere il seguente: « 10-*bis*. Nel caso di acquisto di immobili sottoposti ad uno o più interventi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), il termine per stabilire la residenza di cui alla lettera a), della nota II-*bis*), all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è di 30 mesi dalla data di stipula dell'atto di compravendita ».

10-*ter*. Al comma 1-*septies*, primo periodo, dell'articolo 16, del decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le parole: « entro diciotto mesi » sono sostituite dalle seguenti: « entro 30 mesi »;

d) al comma 13-*ter*, primo periodo, dopo le parole: « presente articolo », sono inserite le seguenti: « anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti »;

e) dopo il comma 13-*ter*, è aggiunto il seguente: « 13-*quater*. In caso di opere già classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 2 marzo 2018 o della normativa regionale, nella CILA è richiesta la sola descrizione dell'intervento. In caso di varianti in corso d'opera queste sono comunicate a fine lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata. Non è richiesta, alla conclusione dei lavori, la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 »;

* **33.088.** (Nuova formulazione) Terzoni, Sut, Maraia, Daga, Deiana, Di Lauro, D'Ippolito, Licatini, Micillo, Traversi, Varrica, Vianello, Zolezzi, Alemanno, Carabetta, Chiazzese, Fraccaro, Giarrizzo, Masi, Orrico, Palmisano, Perconti, Scanu, Alaimo, Azzolina, Baldino, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, De Carlo, Dieni, Giordano, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi.

* **33.0150.** (Nuova formulazione) Nardi, Benamati, Pezzopane, Bonomo, Gavino Manca, Soverini, Zardini.

* **33.24.** (Nuova formulazione) Prisco, Foti, Donzelli, Butti, Rachele Silvestri.

* **33.84.** (Nuova formulazione) Gagliardi.

* **33.97.** (Nuova formulazione) Patassini, Lucchini, Benvenuto, Furguele, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffielli, Valbusa, Vallotto.

* **33.124.** (Nuova formulazione) Marco Di Maio, Fregolent.

* **33.168.** (Nuova formulazione) Maraia.

* **33.181.** (Nuova formulazione) Mazzetti, Cortelazzo, Cattaneo, Milanato, Sarro, Tartaglione, Porchietto, Barelli, Giacomoni, Mandelli.

* **33.252.** (Nuova formulazione) Barelli, Cortelazzo, Mazzetti, Labriola, Milanato, Tartaglione, Sarro, Cattaneo, Ferraioli, Casino.